



BANDO-DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI AREE A PARCHEGGIO STAGIONALE O DURANTE PERIODI AD ALTO AFFLUSSO TURISTICO-ALBERGHIERO E LA CUSTODIA E PULIZIA DEL CINEMA ASTRA PER ANNI CINQUE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI – CPV PREVALENTE 98351000-8 – CIG B588D1C5B4

SOMMARIO

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
2. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 2.1. La piattaforma telematica di negoziazione
 - 2.2. Dotazioni tecniche
 - 2.3. Identificazione
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 3.1. Documenti di gara
 - 3.2. Chiarimenti
 - 3.3. Comunicazioni
4. OGGETTO DELLA PROCEDURA
 - 4.1. Dati identificativi dei beni da destinare a parcheggio custodito e del Cinema Astra
 - 4.1.1. *Aree per la concessione del servizio di gestione parcheggi custoditi*
 - 4.1.2. *Cinema Astra*
 - 4.2. Elementi essenziali del rapporto concessorio
 - 4.2.1. *Durata*
 - 4.2.2. *Valore stimato della concessione*
 - 4.2.3. *Canone concessorio*
 - 4.2.4. *Rescissione delle parti dal contratto*
 - 4.2.5. *Tariffe, revisione contrattuale, modifica del contratto in fase di esecuzione e prestazioni ulteriori consentite*
 - 4.2.6. *Garanzie*
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
 - 5.1. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
 - 5.2. Requisiti di ordine generale e altre clausole di esclusione
 - 5.3. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova
 - 5.3.1. *Requisiti di idoneità professionale*
 - 5.3.2. *Requisiti di capacità economica e finanziaria*
 - 5.3.3. *Requisiti di capacità tecnica e professionale*
 - 5.3.4. *Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE*
 - 5.3.5. *Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili*
6. AVVALIMENTO

7. SUBAPPALTO
8. SOPRALLUOGO
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
11. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 13.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura
 - 13.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
 - 13.3. Documentazione in caso di avvalimento
 - 13.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati
 - 13.5. Dichiarazione di assunzione degli impegni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023
 - 13.6. Documento di gara unico europeo (DGUE)
 - 13.7. Garanzia provvisoria
 - 13.8. Ricevuta attestante il pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC
14. OFFERTA TECNICA
15. OFFERTA ECONOMICA
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 16.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 16.2. Criteri di valutazione dell'offerta economica
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
24. CODICE DI COMPORTAMENTO
25. ACCESSO AGLI ATTI
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
28. ULTERIORI NORME FINALI DI LEX SPECIALIS

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E GESTIONI**

In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 1 del 17/01/2025;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", di seguito denominato "Codice";

Vista la decisione a contrarre n. 129 del 10/02/2025;

INDICE

una PROCEDURA APERTA, ai sensi degli artt. 71 e 182 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di aree a parcheggio site nel Comune di Misano Adriatico, nonché per la custodia e pulizia del Cinema Astra, nelle modalità di seguito indicate.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://comunemisanoadriatico.traspare.com/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione e indirizzo cui inviare le offerte:

Denominazione: COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN) P.I./C.F. 00391260403 Codice NUTS: ITH59

Indirizzo: Via Repubblica, n. 140 C.A.P.: 47843 Telefono: 0541-618411 Fax: 0541-613764

Indirizzo *Internet*: www.comune.misano-adriatico.rn.it

Posta elettronica: info@comune.misano-adriatico.rn.it

Posta elettronica certificata: comune.misanoadriatico@legalmail.it

Settore Responsabile: Affari Generali, Patrimonio e Gestioni

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Russomanno

Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: ENTE LOCALE

Principale attività svolta: Affari Generali, Patrimonio e Gestioni

Comunicazione: È possibile accedere in modo gratuito, diretto e completo ai documenti di gara presso il seguente link: <https://comunemisanoadriatico.traspare.com/>

Le offerte e le domande di partecipazione verranno inviate tramite la procedura indicata al sopracitato link.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di

autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante (SA) non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente bando ed a quanto previsto nella relativa documentazione (Guide e manuali dal seguente link: <https://comunemisanoadriatico.traspare.com>), ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la SA può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La SA si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando e nella documentazione di utilizzo della Piattaforma (Guide e manuali dal seguente link:

https://comunemisanoadriatico.traspare.com/public_tutorial_and_manual).

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/2014;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

2.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. Occorre autenticarsi attraverso uno dei sistemi di autenticazione proposti (Guide e manuali dal seguente link: https://comunemisanoadriatico.traspare.com/public_tutorial_and_manual). Successivamente, per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione alla Piattaforma, accedendo al portale <https://comunemisanoadriatico.traspare.com/>. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo di Traspare e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera-invito, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

a) Bando-disciplinare di concessione;

b) Capitolato speciale;

c) Protocollo di legalità;

d) Patto di integrità;

e) Codice di comportamento dell'Ente;

f) DGUE;

g) Schema di contratto.

A tali documenti si aggiunge il Manuale operativo gara telematica.

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito del Comune di Misano Adriatico nella Sezione Amministrazione Trasparente e sulla Piattaforma.

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

In caso contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nella normativa e nei suelencati documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Bando di concessione;
3. Capitolato speciale;
4. Manuale operativo gara telematica;
5. Altri documenti allegati al presente bando-disciplinare.

3.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Per l'invio di una richiesta di chiarimento è necessario accedere nella propria area riservata e, nel pannello della gara di interesse, sul comando "Richiedi chiarimento". Dopo aver formulato la domanda e inviato il quesito, l'operatore economico riceve notifica di accettazione e consegna attestante l'invio del quesito. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella medesima area della piattaforma dedicata alla procedura di gara di interesse. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. La Piattaforma invia automaticamente all'operatore economico richiedente una segnalazione di avviso.

Non viene fornita alcuna risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate (es. mail, PEC, telefono, richiesta di incontro), che pertanto saranno considerate come mai pervenute.

La SA non fornisce in alcun modo supporto alla registrazione e all'utilizzo della Piattaforma, avendo fornito i riferimenti alla manualistica necessaria per la gestione di ogni fase della procedura.

3.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra SA e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite l'uso della Piattaforma. In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la SA provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla SA; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la

comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Oggetto della presente procedura è l'affidamento nella forma della concessione di servizi pubblici della gestione dei parcheggi a pagamento custoditi per auto e, in un'area specifica, per camper, operanti durante il periodo estivo e in specifici periodi ad alto afflusso turistico-alberghiero, su aree pubbliche del Comune di Misano Adriatico, meglio identificate in seguito.

La gestione comprende altresì la custodia e pulizia, con quindi attività di apertura in occasione delle iniziative calendarizzate dal Comune o dallo stesso autorizzate, del Cinema Astra, sito in Misano Adriatico, via Salvatore D'Annunzio, n. 20, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, foglio 11, particella 141 con subalterni n. 5 e n. 7.

Oggetto della presente procedura è un unico lotto, stante la natura del servizio, allo scopo di garantire l'omogeneità e il mantenimento degli standard di sicurezza a favore di tutti gli utenti.

La procedura si svolgerà in base alle previsioni del D.Lgs. n. 36/2023, ove applicabili, ed in particolare di quanto previsto in materia di concessioni di servizi.

4.1. Dati identificativi dei beni da destinare a parcheggio custodito e del Cinema Astra

4.1.1. Aree per la concessione del servizio di gestione parcheggi custoditi

Le aree che saranno oggetto del servizio sono aree di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune di Misano Adriatico in ragione di contratti di locazione.

L'affidamento riguarderà le seguenti aree e i posti utilizzabili di cui alla seguente tabella, nella disponibilità dell'Amministrazione in ragione del titolo per ciascuna dettagliato.

Numero d'ordine	Denominazione	Dati catastali	Numero posti auto	Titolo di disponibilità
1	Alberello	Foglio 3 Mappale 445	400 + 40 posti camper	Proprietà
2	Alberello	Foglio 3 Mappale 385/p	248	Contratto di locazione sottoposto a condizione risolutiva in caso di vendita dell'area mediante procedura d'asta
3	Stazione	Foglio 11 Mappali 2157/p, 2162, 244/p	379	Proprietà in corso di perfezionamento
4	Toscana	Foglio 3 Mappale 2521/p	210	Proprietà
5	Romagna	Foglio 3 Mappali 396, 2148, 2150, 2152, 2154	230	Contratto di locazione sino al 30/05/2029 con opzione di rinnovo fino al 30/05/2035
6	Romagna	Foglio 3 Mappali 393		Proprietà
Tabella A			1.467 + 40 posti camper	

Tali posti auto, in quanto presenti anche su aree non perfettamente determinate con stalli a terra, possono avere una tolleranza del +/-5% nel numero di auto effettivamente ospitabili, in base alle scelte gestionali e di organizzazione delle aree da parte del futuro gestore.

Rispettivamente con l'indizione e la partecipazione alla presente procedura, la SA e i partecipanti accettano tale calcolo relativo ai posti auto.

L'eventuale disponibilità o riduzione di tali posti auto è normata sin dalla procedura di affidamento da un sistema di riparametrazione del canone, tale da mantenere inalterata l'alea della concessione.

In riferimento all'area n. 3 – Stazione, si precisa che la stessa è soggetta a disponibilità connessa alla cessione della medesima come opera di urbanizzazione connessa al comparto in cui è collocata, pertanto in caso di mancata o ritardata disponibilità si applicherà la riparametrazione del canone di cui all'art. 4.2.3.

4.1.2. Cinema Astra

Il Comune ha la disponibilità, in ragione di un contratto di locazione, del Cinema Astra sito in via Gabriele D'Annunzio n. 20, censito al Catasto Fabbricati, foglio 11, particella 141 con subalterni n. 5 e n. 7, categoria D/3, composto da sala cinematografica, sala di ingresso con bar, servizi igienici e vani accessori.

Presso tale struttura vengono svolti eventi aperti al pubblico e non, organizzati dal Comune stesso ovvero da soggetti terzi dietro autorizzazione dell'Ente.

4.2. Elementi essenziali del rapporto concessorio

4.2.1. Durata

Il rapporto concessorio avrà decorrenza dalla data di efficacia dell'aggiudicazione **sino al 30/09/2029**, con eventuale possibilità di rinnovo – sussistendone le condizioni e l'interesse pubblico, e in ossequio alla normativa vigente tempo per tempo - **sino al 30/09/2032**.

L'utilizzo delle aree a parcheggio è relativo ai seguenti periodi:

- **periodo estivo:** per ciascun anno individuato, salvo specifica determinazione di diverso contenuto, dall'ultimo sabato di maggio alla penultima domenica di settembre. In tal periodo dovranno operare tutte le aree disponibili per le finalità di cui alla presente procedura;
- **periodi ad alto afflusso turistico-alberghiero:** da individuarsi, previo accordo tra il Responsabile del settore competente e il concessionario mediante un calendario annuale ovvero con specifici provvedimenti, in quei periodi connotati da un rilevante afflusso alberghiero, turistico o connesso a manifestazioni che rendono opportuna l'attivazione di una o più aree con custodia.

La tariffazione dei periodi di servizio di tali aree avviene come da Capitolato speciale.

È ammessa l'esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

È ammessa altresì l'esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Resta salva la possibilità, a scadenza e sia che si addivenga o meno al rinnovo, di un'eventuale proroga tecnica per il periodo strettamente necessario a svolgere le procedure di riassegnazione del servizio e in ossequio alla disciplina vigente tempo per tempo.

4.2.2. Valore stimato della concessione

Ai sensi dell'art. 179, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 si specifica che il valore stimato della concessione, da intendersi quale fatturato complessivo comprensivo delle opzioni di rinnovo, è pari ad euro **1.687.586,88 €**.

Per ogni finalità il valore contrattuale è invece pari a **1.054.741,80 €**.

Tali cifre sono state calcolata stimando l'occupazione dei posti auto previsti in Tabella A per un realistico mix di parcheggio stagionale per hotel, parcheggio mensile e parcheggio stagionale per privati, oltre a un *quid* derivante dall'incasso delle tariffe orarie, giornaliere o settimanali secondo le tariffe stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 1 del 17/01/2025.

A valle di tale valutazione da parte della SA

VALORE CONCESSIONE NETTA INIZIALE (5 anni) = 1.054.741,80 €

VALORE CONCESSIONE NETTA TOTALE (8 anni) = 1.687.586,88 €

Al contratto si applicano le seguenti opzioni, così come regolate dalla normativa vigente tempo per tempo:

Opzione di rinnovo del contratto: l'Amministrazione delegante si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a sei anni. Tale durata è collegata all'opzione di rinnovo automatico presente nel contratto di locazione che individua alcune rilevanti aree. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro la vigenza del contratto originale, l'Amministrazione delegante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi di gestione di nuove aree a parcheggio, secondo le condizioni in seguito meglio dettagliate.

Opzione di proroga del contratto: l'Amministrazione delegante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 6 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 105.474,18, al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni (inteso come riduzione dei posti auto) fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione delegante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, qui meglio specificate in seguito per il calcolo del canone concessorio. In tal caso il concessionario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** della concessione, comprensivo di ogni opzione, è pari ad € **2.109.483,60**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, come da determinazione a contrarre n. 129 del 10/02/2025.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Non sono previste interferenze tra i lavoratori della ditta concessionaria e quelli del Comune di Misano Adriatico durante l'esecuzione del servizio. **Per tale motivo si è ritenuto di non redigere il DUVRI.**

L'importo stimato per la manodopera è pari ad euro 406.674,70 per i primi cinque anni di gestione, tuttavia l'indicazione dell'importo è presuntiva in quanto ciò dipende dalle forme

organizzative e di automazione messe in essere dal concessionario. Tale importo comprende l'unità di personale necessaria per le attività del Cinema Astra.

Il contratto collettivo applicato è "CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO" ovvero altro contratto di cui l'affidatario possa dimostrare l'equivalenza.

4.2.3. Canone concessorio

Il concessionario dovrà versare all'Amministrazione comunale, **entro il 15 ottobre di ciascun anno**, un canone concessorio precisamente determinato all'esito dalla procedura, posto **a base di gara** secondo le modalità meglio indicate nella parte dedicata all'offerta economica del presente bando in **120.000 euro oltre IVA di legge se e in quanto dovuta**, a fronte di specifica fatturazione da parte del Comune. Tale canone sarà riparametrato all'aumentare delle tariffe, secondo quanto indicato nel prosieguo e nel successivo art. 4.2.5.

Laddove, per cause legate alle vicende contrattuali dei cespiti, si dovesse provvedere all'acquisizione di ulteriori aree o alla perdita di disponibilità sulle aree di cui alla Tabella A, nei limiti di quanto si dirà all'art. 4.2.5, si provvederà altresì all'aumento o alla riduzione del canone concessorio annuale in proporzione al numero di posti auto in aggiunta o in riduzione secondo un importo così determinato:

- a posto auto pari a € 60/anno per posto auto;
- a posto camper pari a € 100/anno per posto camper.

Tali importi sono oltre IVA di legge se e in quanto dovuta. Si applica quanto indicato all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Laddove, per qualsiasi motivo dipendente dalla SA, il concessionario non dovesse più, in corso di contratto, dover rendere la prestazione relativa alla custodia e pulizia del Cinema Astra, dovrà corrispondere in aggiunta al canone previsto, un'ulteriore somma di euro 15.000,00, comprensivi di IVA, stimati quale costo del personale e dei materiali per la custodia e pulizia del Cinema Astra.

4.2.4. Rescissione delle parti dal contratto

Si applicano le previsioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023, ricorrendone le condizioni, nonché le norme del codice civile che disciplina la materia.

4.2.5. Tariffe, revisione contrattuale, modifica del contratto in fase di esecuzione e prestazioni ulteriori consentite

Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023 si prevede che in corso di concessione siano ammesse le seguenti modifiche, in quanto tali da non alterare la fattispecie concessoria posta a gara:

- modifiche delle aree in concessione, in aumento o in riduzione, purché non in percentuale superiore al 30% di quelle indicate complessivamente nella Tabella A. Nell'ambito di tale percentuale si applicano le condizioni di riparametrazione già esplicitate all'art. 4.2.3.

Si applica l'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023 rispetto al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

Le tariffe relative ai periodi diversi da quelle estivi, individuati quali periodi ad alta afflusso turistico-alberghiero, potranno essere stabilite in maniera forfettaria dal concessionario per ogni diverso periodo, comunque all'interno del prezzo massimo.

Le tariffe massime saranno rivalutate annualmente a partire dal terzo anno di gestione (2027), nel mese di marzo, contemporaneamente al canone concessorio che aumenterà della medesima

percentuale, al 100% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno precedente.

Resta facoltà del concessionario, nell'ambito delle tariffe massime sopra indicate, applicare proprie scontistiche o formule migliorative, in particolare per differenziare l'attrattiva delle diverse aree e per equilibrare la domanda tra le diverse aree in concessione.

La Giunta comunale, con atto motivato da intervenute modifiche al quadro turistico o finanziario, potrà altresì rideterminare il tariffario al di fuori delle previsioni di cui sopra. In tal caso il canone sarà rideterminato nella stessa misura percentuale, al fine di mantenere inalterata l'alea originaria del rapporto concessorio. Questa tipologia di modifiche deve essere concordata ed espressamente approvata dalle parti.

Il Concessionario potrà svolgere le seguenti ulteriori attività sulle aree a parcheggio:

- installazione di servizi a pagamento funzionali alle aree, ma aperti anche alla generalità dell'utenza, purché in presenza di tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, assensi o nulla osta richiesti.

In riferimento al servizio di custodia e pulizia del Cinema Astra, il concessionario potrà invece svolgere le seguenti ulteriori attività in tale struttura:

- ove le condizioni strutturali dell'immobile lo consentano e previa acquisizione di tutti i permessi, autorizzazioni e nulla osta o ogni altro adempimento necessari, svolgimento di attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, con l'introito diretto dei relativi incassi, durante i periodi di apertura al pubblico della struttura.

Si precisa che i beni pubblici o a destinazione pubblica assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che, per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la procedura e di cui sopra, il concessionario può avvalersi di operatori economici terzi.

4.2.6. Garanzie

È prevista la costituzione, per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, di una **garanzia provvisoria infruttifera pari, in considerazione della onerosità della stessa per la procedura in parola e per motivi di proporzionalità e adeguatezza, all'1% del valore complessivo della procedura, cioè € 10.854,59 (euro diecimilaottocentotrentaquattro/59)**. La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione, da depositare attraverso versamento PagoPA, all'indirizzo <https://misanoadriatico.comune.pluginpay.it/>, come "Pagamento spontaneo" al servizio "Deposito a garanzia provv.ia gare appalto", ovvero nelle forme della garanzia fidejussoria da costituirsi come indicato dall'art. 106, comma 3 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

Detta cauzione è prevista a garanzia della serietà dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, dovrà avere validità per un minimo di 120 giorni e sarà restituita ai non aggiudicatari nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di efficacia dell'aggiudicazione ed all'aggiudicatario al momento della stipula del contratto.

Il concessionario aggiudicatario dovrà, prima della sottoscrizione del contratto, sottoscrivere una **garanzia definitiva** a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di concessione, ai sensi dell'art. 117, pari al **10% dell'importo contrattuale € 108.545,85 (euro centoottomilacinquecentoquarantacinque/85)**.

Rispetto a tali importi si potranno applicare all'aggiudicatario, ricorrendone le condizioni, le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, in virtù del richiamo di cui all'art. 117, comma 3 del medesimo decreto.

Si applica la previsione in materia di svincolo della garanzia, ai sensi del medesimo art. 117, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

5.1. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. In ogni caso, i predetti operatori economici devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando-disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la SA, ed eventualmente l'Amministrazione delegante, accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a SA volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui alla paragrafo 4.2.2, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato 3 del Capitolato speciale di gara.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, la presente gara dovesse essere interrotta o annullata il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalla SA né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta tecnica.

La SA si riserva:

- la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute;
- di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del R.D. 827/1924);
- di ricorrere alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a) del Codice.

5.2. Requisiti di ordine generale e altre clausole di esclusione

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 5, che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice e in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e degli ulteriori requisiti indicati nel presente Bando.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze previste dall'art. 95 del Codice invece è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c)

del Codice, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio o dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 95 comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94 comma 5 lett. b) del Codice.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, negli ultimi tre anni, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la SA affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la SA ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

5.3. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, tutti i requisiti previsti nei punti seguenti.

Il concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della SA e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima, salvo diversa richiesta da parte del concedente.

5.3.1. Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

a) ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a) e comma 3 del Codice, iscrizione alla Camera di Commercio e/o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per i concorrenti non aventi sede in Italia. Nello specifico, i concorrenti dovranno risultare iscritti per attività pertinenti anche se non coincidenti con l'oggetto principale del presente affidamento, per le effettive prestazioni che verranno svolte.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante adeguata documentazione a comprova.

5.3.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

a) ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11, del Codice, possesso di un fatturato globale di almeno € 200.000,00 IVA esclusa, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti all'indizione della presente procedura.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Potranno, altresì, essere richiesti i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

5.3.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c) e comma 11, del Codice, avere eseguito, nel periodo riferibile agli ultimi dieci anni, contratti analoghi a quello oggetto di affidamento, anche in favore di soggetti privati.

In relazione al presente requisito si deve tenere conto che l'attività di riferimento è quella di gestione di aree a parcheggio munite di custodia, in quanto attività prevalente.

5.3.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione indicati.

Alle aggregazioni delle imprese di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nella forma di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le stesse modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'idoneità professionale devono essere posseduti da:

- ciascuna componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascuna componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune qualora questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economico – finanziaria di cui alla lettera b) del presente articolo deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

5.3.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili

Il requisito relativo all'idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per quanto riguarda la capacità economico – finanziaria, i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) del Codice utilizzano requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata perché risultante priva di uno dei requisiti speciali, si valuta l'adozione delle misure previste dall'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel contratto di avvalimento sono specificate le risorse messe a disposizione del concorrente e viene indicata la finalità dell'avvalimento.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse messe da questa a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della SA in merito alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente allega il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica o firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

L'impresa ausiliaria deve dichiarare alla SA:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 oggetto di avvalimento presentando un proprio DGUE;
- di impegnarsi verso il concorrente che si avvale e verso la SA, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse oggetto di avvalimento.

La SA consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario, oltre che la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che lo stesso sia stato stipulato prima della data di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile.

Non è sanabile ed è quindi causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque o dieci giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della SA. Contestualmente il concorrente presenta i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la SA procede a segnalarlo all'Anac per consentire le valutazioni di cui all'art. 96 comma 15 del Codice. L'operatore può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata solo nel caso in cui conduca ad un miglioramento sostanziale dell'offerta.

7. SUBAPPALTO

Il concessionario deve rendere la prestazione in proprio, ovvero attraverso l'utilizzo delle forme di avvalimento o subconcessione consentite dalla normativa vigente tempo per tempo.

Si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

8. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara:

- non è previsto alcun sopralluogo presso i luoghi interessati dalle attività di gestione di aree a parcheggio custodite.

La natura delle attività e la completezza degli elaborati progettuali consentono, infatti, al concorrente di formulare la propria offerta avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie. È inoltre possibile, trattandosi di aree accessibili al pubblico, svolgere sopralluoghi in autonomia.

Pertanto, in sede di offerta, non è necessario dichiarare di aver effettuato un sopralluogo.

Per il Cinema Astra, invece, è possibile ma non obbligatorio richiedere un sopralluogo. La richiesta di sopralluogo, da formularsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, avrà come risposta una data e un orario per l'effettuazione del sopralluogo stesso. La mancata presentazione alla data e orario previsto verrà interpretata come disinteresse allo svolgimento del sopralluogo, senza possibilità di fissarlo nuovamente.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo di gara previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari ad € 165,00 (euro centosessantacinque/00) secondo le modalità indicate nella delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione "Contributi in sede di gara" e secondo le modalità ivi

indicate da ANAC e allegano ai documenti di gara la relativa RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO inserendola nella Busta virtuale "Documentazione amministrativa".

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la SA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE di ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata con la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

In caso di mancato pagamento, verrà attivata ugualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, all'esito negativo della quale, ai fini del rispetto del principio della par condicio e dell'esigenza di celerità del procedimento d'appalto soggetto alla tempistica del finanziamento concesso per la realizzazione dell'opera, la SA esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

Si consiglia di effettuare pertanto il pagamento con congruo anticipo per evitare di incorrere in eventuali blocchi del sistema di pagamento ANAC.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la relativa documentazione deve:

- essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica TRASPARE;
- essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla procedura per irricevibilità, **entro le ORE 12.00 del giorno 20/03/2025.**

Il termine indicato è perentorio. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora d'arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che l'offerta è vincolante per il concorrente e con la trasmissione dell'offerta lo stesso si impegna ad accettare tutta la documentazione di gara, ivi compresi allegati e chiarimenti.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Sulla Piattaforma dovranno essere caricati i documenti richiesti nelle tre buste digitali, recanti rispettivamente le seguenti diciture:

- BUSTA A): "Documentazione amministrativa";
- BUSTA B): "Offerta tecnica";
- BUSTA C): "Offerta economica".

Si precisa che tutta la documentazione contenuta all'interno delle singole buste telematiche dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, ovvero, ove consentito dalla piattaforma, con firma equivalente.

Le dichiarazioni sostitutive vanno redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui all'articolo successivo.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SA richiederà agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla data medesima. Il mancato riscontro a quanto richiesto dalla SA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio con raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi), in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può chiedere alla SA di effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo il termine di scadenza per la loro presentazione. La SA indica le modalità operative da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna un termine a riguardo. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Ove richiesto la documentazione dovrà essere firmata con firma digitale dal legale rappresentante, nel formato accettato dalla Piattaforma ovvero, dove non diversamente indicato, in uno dei formati accettati (firma PADES o CADES).

11. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://comunemisanoadriatico.traspare.com/>. Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle credenziali di accesso associate all'impresa abilitata. In ogni caso, sono richiesti: - la previa registrazione preliminare alla piattaforma digitale; - il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; - la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, e un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l'offerta. In particolare, il concorrente dovrà inviare l'offerta così composta, attraverso il percorso guidato "Invia offerta":

A – la Documentazione amministrativa;

B – l'Offerta tecnica;

C – l'Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La SA considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto nel presente bando di gara.

INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA:

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale - La documentazione indicata nel presente bando-disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara previsto nel presente bando di gara.

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica - Entro il termine previsto dal presente bando di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GARE APERTE. Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA AMMINISTRATIVA".

2) Inserimento Documentazione Tecnica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA TECNICA".

3) Inserimento Offerta Economica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA ECONOMICA".

4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita. In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload. Avvertenze: la documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara previsto nel presente bando di gara. La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara previsto nel presente bando di gara. La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione. La "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contiene, per ogni archivio caricato dall'Operatore Economico, l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla Piattaforma a seguito del trasferimento (upload). Pertanto, l'Operatore Economico, per verificare il corretto inoltro della "BUSTA DI GARA TELEMATICA", è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella "BUSTA DI GARA TELEMATICA" e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. N.B. Qualora l'Operatore Economico riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nel presente bando di gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione "INVIO OFFERTA".

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.

La documentazione amministrativa e quella tecnica richieste nel presente bando di gara nonché l'offerta economica dovranno essere: - firmate digitalmente dai soggetti indicati nel presente bando di gara; - gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel Manuale operativo di gara telematica, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla SA, dalla sola ditta mandataria, che riceverà a mezzo PEC tutte le comunicazioni di gara (chiarimenti, soccorso istruttorio, richieste giustificazioni, ecc.)

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La SA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che verrà indicato dalla SA. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta

NOTA BENE: L'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possiede i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative - Allegato "A";
- 2) Dichiarazione di assunzione degli impegni di cui all'art. 102 D.Lgs. n. 36/2023 – Allegato "B";
- 3) DGUE – compilato direttamente sulla piattaforma TRASPARE;
- 4) Garanzia a corredo dell'offerta (garanzia/cauzione provvisoria);
- 5) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) Eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- 7) Eventuale documentazione per i soggetti associati;
- 8) Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici, sottoscritto in data 16/09/2013 – Allegato "D";
- 9) Patto di integrità allegato al più recente P.I.A.O – Allegato "D-bis";

- 10) Codice di comportamento del Comune di Misano Adriatico, di cui alla delibera di Giunta comunale n. 128 del 11/11/2022 – Allegato “D-ter”;
- 11) Attestazione pagamento imposta di bollo (Allegato “E”) nelle modalità indicate al successivo art. 13.1;
- 13) Ulteriore documentazione amministrativa a discrezione del concorrente.

13.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

Il concorrente deve inserire nella Busta virtuale “Documentazione amministrativa”, la domanda di partecipazione a gara, la quale deve essere redatta, preferibilmente utilizzando il modello “Allegato A”.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle **cause automatiche** di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall’operatore economico concorrente in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle **cause non automatiche** di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice [illecito professionale grave per taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell’art. 94 del Codice e per taluno dei reati consumati indicati nei punti da 1) a 5) della citata lettera h)] devono essere rese dall’operatore economico concorrente in relazione agli stessi soggetti indicati nel periodo precedente (soggetti indicati nell’art. 94, comma 3, del Codice).

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione devono essere rese dall’operatore economico concorrente in relazione all’operatore economico stesso.

Con riferimento alle **cause di esclusione non automatica** di cui all’art. 95 del Codice, il concorrente deve **dichiarare** con la domanda di partecipazione a gara secondo il modello “Allegato A” e/o con il DGUE:

- le **gravi infrazioni** di cui all’art. 95, comma 1, lett. a), del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, dando atto che rileva tale potenziale causa di esclusione dalla gara per i reati commessi nei tre anni decorrenti dalla commissione del fatto;
- le situazioni di **conflitto di interesse**, di **distorsione della concorrenza** e di offerte imputabili ad un **unico centro decisionale** di cui, rispettivamente, all’art. 95, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, dando atto che rileva tale causa di esclusione in relazione alla presente procedura di gara;
- gli **illeciti professionali** di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), del Codice, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell’art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, dando atto che rileva tale potenziale causa di esclusione dalla gara per gli illeciti professionali commessi nei tre anni decorrenti:
 - 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all’art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell’art. 94 del Codice oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell’art. 98 dello stesso Codice;
 - 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
 - 3) dalla commissione del fatto, in tutti gli altri casi riguardanti gli illeciti professionali gravi di cui all’art. 98 del Codice.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica, ai sensi dell’art. 96, comma 3, del Codice, le misure di **self-cleaning** adottate oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della

presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 96, comma 4, del Codice, l'operatore economico concorrente deve adottare le misure di **self-cleaning** che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Ai sensi dell'art. 96, comma 5, del Codice, in nessun caso l'aggiudicazione dell'appalto può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di **self-cleaning** di cui al comma 6 dello stesso art. 96 del Codice.

Ai sensi dell'art. 96, comma 12, del Codice, l'operatore economico concorrente ha l'onere di comunicare immediatamente alla SA la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10 dell'art. 96 del Codice [si vedano i provvedimenti citati ai precedenti punti 1) e 2) relativi agli illeciti professionali di cui all'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice], ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione di tali provvedimenti il triennio (di prescrizione della relativa causa di esclusione) inizia a decorrere dalla data in cui la SA ha acquisito taluno di detti provvedimenti, anziché dalla data di adozione del provvedimento sanzionatorio.

Alla **domanda di partecipazione** deve essere allegata una **dichiarazione sostitutiva** (già contenuta nel modello "Allegato A") ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

- di eleggere il domicilio presso la sede **legale/operativa** e acconsentire che eventuali successive comunicazioni pervengano al domicilio eletto ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 e segg. del Codice dei contratti;
- di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate dalla SA all'indirizzo PEC indicato, sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte dell'operatore economico a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere in possesso dei requisiti speciali espressamente indicati nel bando di gara;
- che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;

- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). *Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;*

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i “Criteri Ambientali minimi per acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021;
- l’impegno, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale applicato dalla SA per tutta la sua durata *oppure* l’impegno ad applicare un differente contratto collettivo in vigore che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto al CCNL indicato dalla SA;
- di garantire, secondo quanto indicato nel Capitolato, la stabilità occupazionale del personale impiegato e rispettare la clausola sociale, come declinata;
- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell’Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza, di accettare ed applicare di tutte le clausole contenute nel “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici” sottoscritto dal Comune di Misano Adriatico in data 16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini, allegato al presente bando;
- di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le clausole contenute nel “Patto di integrità” allegato al più recente P.I.A.O;
- di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Misano Adriatico e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”;
- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, le condizioni contrattuali e gli oneri, compresi quelli eventuali in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; di aver preso visione dei luoghi di esecuzione della prestazione, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; nonché l’obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- in caso di istanza di accesso agli atti da parte di un altro operatore economico concorrente alla presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, di **autorizzare** a far prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di **non autorizzare** l’accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica o a giustificazione di essa e rinvenibili nei documenti elencati dal concorrente, o parti di essi;
- di essere informato/i, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Misano Adriatico, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto

del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n.633/1972 e a comunicare alla SA la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di indicare i propri dati (domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC) **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo (anche con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 e ss.mm.ii. o di cui all'art. 112 del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa")

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella Parte III, Sez. A "CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA", lettere da a) a d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato (o al concordato in continuità aziendale di cui all'art. 112 del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa") o del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e ss.mm.ii. o ai sensi dell'art. 95, comma 5, del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa".

Utilizzano il modello di domanda di partecipazione (Allegato A) gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola o associata:

- le imprese individuali, anche artigiane;
- le società di persone o di capitali, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25.06.1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577 e ss.mm.ii., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n. 443; l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile; l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- i raggruppamenti temporanei:
 - nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal mandatario; ogni componente del RTI già costituito deve compilare e sottoscrivere un distinto modello di domanda di partecipazione;
 - per RTI da costituire, ogni componente del raggruppamento deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del RTI da costituire deve compilare e sottoscrivere un distinto modello di domanda di partecipazione;
- i consorzi ordinari:
 - nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal capogruppo; ogni componente del consorzio deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
 - per i consorzi ordinari da costituire, ogni componente del consorzio deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del consorzio da costituire deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con le seguenti modalità:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, con iscrizione nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; le imprese aggregate che eseguono le prestazioni devono compilare e

sottoscrivere ciascuna un modello di domanda di partecipazione;

- se la rete è priva di soggettività giuridica, ma è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune; ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'aggregazione partecipa con le regole del raggruppamento non costituito, come sopraindicate.
- i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico) partecipano con le regole del raggruppamento costituito; la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di capofila, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario; i componenti del GEIE che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione a gara e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD):

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione a gara e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di partecipazione in forma associata (concorrente che avanza offerta in forma plurisoggettiva: RTI, consorzi ordinari, aggregazione di retisti e GEIE) i requisiti di qualificazione devono essere indicati da ciascun componente il concorrente plurimo nella misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara. Devono essere indicati:

- l'operatore economico, designato quale mandatario/capogruppo o capofila, al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con

rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, capogruppo o capofila, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le lavorazioni e le prestazioni (ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili), che saranno eseguiti dai singoli operatori economici associati; questa informazione, in caso di associazione già costituita, deve risultare dall'atto costitutivo.

PROCURA:

Nel caso di sottoscrizione della documentazione di gara presentata dal concorrente (mediante apposizione della firma digitale) da parte di un procuratore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA.

Si applica sul punto l'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di soccorso istruttorio.

Copia conforme della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:

- in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

- ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole.

A pena di esclusione non saranno accettate procure che non abilitino espressamente il procuratore a presentare l'offerta ed impegnare l'operatore economico rappresentato.

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- *attraverso il bollo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/1972. A tal fine le Imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'art. 15 del D.P.R. 642/1972, dovranno allegare una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione;*

- *utilizzando l'Allegato "E" - Modulo attestazione imposta di bollo", inserendo nello stesso i codici identificativi della marca da bollo, applicando la marca nello spazio riservato, scansionando il modulo, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema. Il modulo dovrà essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.*

*I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che **si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale** le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale.*

13.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

13.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

(eventuale, in caso di offerta avanzata da un concorrente plurisoggettivo)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di consorzi stabili o consorzi fra Società cooperative:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si evidenzia che, qualora tutta la suddetta documentazione fosse sottoscritta digitalmente da un procuratore, il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione, apposita documentazione a comprova quali visura camerale ovvero atto notarile (in originale o copia conforme all'originale).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000.

La documentazione amministrativa, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo tecnico ed economico con riferimento all'offerta presentata.

13.5. Dichiarazione di assunzione degli impegni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023

Il concorrente deve inserire nella Busta virtuale "Documentazione amministrativa", la dichiarazione di assunzione degli impegni prescritti dall'art. 102 del Codice, da redigere, preferibilmente, utilizzando il Modello denominato «**Allegato B** - Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. n. 36/2023», il quale deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente.

13.6. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente deve inserire nella Busta virtuale "Documentazione amministrativa", il Documento di Gara Unico Europeo (per brevità **DGUE – compilato direttamente sulla piattaforma TRASPARE**), di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023 in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari).

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte medesima. In tal caso non sarà necessario compilare le specifiche aree relative ai requisiti speciali (e pertanto i richiami a tali aree contenuti nel presente bando di gara devono intendersi non vincolanti).

Il DGUE deve essere presentato da tutti i seguenti soggetti:

- dal soggetto che partecipa in qualsiasi forma;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliaria ed avvalente.

13.7. Garanzia provvisoria

Il concorrente deve inserire nella Busta virtuale "Documentazione amministrativa", la garanzia provvisoria prestata secondo le modalità e nel rispetto di quanto prescritto nel precedente art. 4.2.6 a cui si rimanda, la quale deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente qualora la garanzia sia in forma di cauzione o, qualora la garanzia sia prestata in forma di fidejussione, dalla persona fisica (dell'istituto bancario o della compagnia assicurativa o dell'intermediario finanziario) che sia in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal legale rappresentante del concorrente.

13.8. Ricevuta attestante il pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC

Il concorrente deve inserire nella Busta virtuale "Documentazione amministrativa", la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del **CONTRIBUTO DI GARA** a favore di ANAC (per l'importo indicato nel precedente art. 9), che può essere allegata anche senza sottoscrizione digitale ed è rilasciata al concorrente in funzione delle diverse modalità prescelte dal medesimo concorrente per il versamento del contributo.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità riportate nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0), a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente artt. 10 e 11 e deve contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione relativa ai criteri e ai sottocriteri di valutazione indicati nella tabella di cui all'art. 16.1, seguendo pedissequamente l'ordine ivi riportato, avvalendosi in tal senso del modello di dichiarazione allegato [ALLEGATO F] e allegando alla stessa gli eventuali documenti richiesti o consentiti.

L'utilizzo di modulistica differente da quella proposta è ammessa unicamente laddove la stessa consenta l'individuazione precisa del punteggio da attribuire a ciascuna singola voce, in linea con il modulo proposto dalla SA.

Per la natura dell'offerta tecnica richiesta e delle prestazioni oggetto della presente procedura, non sussistono parti dell'offerta che possano essere ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica e gli eventuali documenti di cui al comma precedente devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, occorrerà che la sottoscrizione venga eseguita con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui agli artt. 10 e 11.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica DEVE essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica e agli elementi economici in quest'ultima contenuti.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità riportate nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0). L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui agli artt. 10 e 11, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi, redatta secondo l'allegato Modello C:

- a. l'offerta, in aumento rispetto alla base di 120.000,00 euro oltre Iva di legge se e in quanto dovuta, in cifre e lettere. La cifra indicata sarà considerata Iva esclusa; in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per la SA. In caso di difformità tra la cifra indicata nel modello e quella indicata sulla Piattaforma, prevarrà quello indicato sulla piattaforma;
- b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Si precisa che detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;
- c. la stima dei costi della manodopera. Si precisa che in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione, si procederà anche alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice, anche in relazione all'importo reso disponibile rispetto alla gestione 2024 in apposito allegato al Capitolato;
- d. l'esplicita accettazione della clausola relativa all'adeguamento del canone laddove, nel limite del 30%, si addenesse a un aumento o ad una riduzione dei posti indicati nella Tabella A; nonché alle altre fattispecie di revisione prevista all'art. 4.2.5;
- e. l'esplicita accettazione della clausola relativa all'adeguamento del canone nel caso in cui, per qualsiasi motivo connesso alla SA, il concessionario non dovesse più dover rendere il servizio di custodia e pulizia del Cinema Astra, secondo quanto indicato all'art. 4.2.5.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano inferiori all'importo a base d'asta.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, con eventuale arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari/superiore o inferiore a cinque.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui agli artt. 10 e 11.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti della SA ad eseguire le prestazioni oggetto di gara in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, nonché alla documentazione di gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In considerazione delle caratteristiche del servizio, connotato da una gestione priva di particolari caratteristiche innovative e dalla fondamentale replicabilità delle prestazioni rese, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
TOTALE	100

16.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'assegnazione del punteggio relativo all'offerta tecnica avverrà sulla base dei seguenti criteri:

N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE	MODALITÀ DI VALUTAZIONE (Qt=quantitativo)
1	Esperienza nella gestione di aree a parcheggio custodite	20	(Qt) Per ogni stagione (da minimo 90 giorni a massimo 365 giorni di operatività continuativa nell'anno) di gestione di aree a parcheggio con custodia, ulteriori alla prima obbligatoria come requisito di partecipazione (che andrà indicata nell'offerta), sarà assegnato un punteggio di punti 4, fino a un massimo di n. 20 punti
2	Gestione di parcheggi custoditi con pluralità di aree in gestione contemporanea sul territorio dello stesso Comune	10	(Qt) Per gestione multiarea si intende la gestione, all'interno del territorio di un Comune, di più aree i cui accessi siano collocati ad almeno 50 mt di distanza. Verranno assegnati: <ul style="list-style-type: none"> n. 1 punto per ciascuna gestione multiarea esercitata negli ultimi cinque anni, per aree che, nel territorio di un unico Comune, avessero meno di 1.000 posti auto complessivi; n. 2 punti per ciascuna gestione multiarea esercitata negli ultimi cinque anni, per aree che, nel territorio di un unico Comune, avessero più di 1.000 posti auto complessivi; Fino ad un massimo di n. 10 punti
3	Servizi svolti in Comuni classificati "con vocazione marittima" da ISTAT	10	(Qt) Per ogni stagione (da minimo 90 giorni a massimo 365 giorni di operatività continuativa nell'anno) di

			gestione del servizio nei comuni facenti parte di quelli turistici con categoria turistica prevalente “Comuni con vocazione marittima” da parte di ISTAT sarà attribuito n. 1 punto, fino a un massimo di n. 10 punti. L'elenco è disponibile all'indirizzo: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2020/09/Classificazioni-turistiche_comuni_italiani_19_01_2022.xlsx
4	Servizio di custodia e pulizia di sale comunali aperte al pubblico	20	(Qt) Per ogni annualità (almeno 200 giorni nell'anno) di gestione del servizio saranno attribuiti n. 2 punti, fino a un massimo di n. 20 punti
TOTALE		60	(Qt) Attribuzione quantitativa del punteggio, non soggetta a valutazione qualitativa

Tabella B

Essendo la tabella di cui sopra basata unicamente su criteri oggettivi di natura quantitativa, non soggetti a valutazioni discrezionali della commissione, il calcolo dei punteggi avverrà sommando i punti attribuiti dalla Commissione di Gara, come specificato dettagliatamente nella griglia principale sopra riportata, al fine di giungere al punteggio finale di ciascun concorrente.

Non si farà pertanto luogo ad alcuna riparametrazione.

N.B. Non si darà corso all'apertura dell'offerta economica qualora l'offerta tecnica abbia ottenuto un punteggio inferiore o uguale a 30/60.

16.2. Criteri di valutazione dell'offerta economica

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica sarà effettuata applicando la seguente formula:

$$P = P_{max} * \left(\frac{R_{off}}{R_{maxoff}} \right)^\alpha$$

- P = punteggio economico attribuito al concorrente (i)
- Pmax = 20 — punteggio economico massimo assegnabile;
- Roff = ribasso offerto dal concorrente (i)
- Rmaxoff— ribasso massimo offerto;
- $\alpha = 0,2$

Si precisa inoltre che:

- l'offerta formulata sarà indicata al netto dell'Iva;
- il prezzo a rialzo dovrà essere espresso utilizzando un massimo di due cifre decimali.

Il prezzo offerto sarà soggetto alle revisioni previste nel presente bando, in particolare secondo quanto meglio indicato all'art. 4.2.3 dello stesso, pertanto con la presentazione dell'offerta il partecipante prende atto di tali clausole.

In caso di discordanza tra importo indicato nel modello di offerta (in cifre e in lettera) e

quello indicato sulla piattaforma TRASPARE, prevarrà quello indicato sulla piattaforma.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e nella contrattualistica pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, commi 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché sulla parte pubblica dedicata alla presente procedura sulla Piattaforma.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la Piattaforma TRASPARE e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa.

La prima seduta virtuale avrà quindi luogo il giorno **20/03/2025 alle ore 14:30**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta virtuale, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute virtuali sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta pubblica.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Responsabile della Procedura di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 12, se necessario;

d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 12;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla pubblicazione sul sito della SA, nella sezione "Amministrazione trasparente" entro un termine non superiore a cinque giorni.

Si procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sulla piattaforma TRASPARE.

Successivamente si procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando di gara;
- c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, verificare che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l'offerta presentata;
- d) escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti;
- e) ove necessario, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 91, comma 5 del Codice, l'Amministrazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tramite la Piattaforma ciascun concorrente potrà verificare l'avanzamento delle operazioni di gara, visualizzare i ribassi/importi offerti e la graduatoria provvisoria.

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. (Cfr. ex plurimis, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III. 13/03/2018, n. 370; Cons Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'apertura, in seduta pubblica virtuale, delle buste al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed alla conformità del loro contenuto a quanto stabilito dal presente bando.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Sono visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La terza busta, con la dicitura "BUSTA ECONOMICA", verrà aperta in seduta pubblica virtuale, una volta conclusa la valutazione delle offerte tecniche.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, nel giorno e ora che verranno preventivamente comunicati ai concorrenti, procederà:

- allo sblocco delle buste "Offerta economiche" dei concorrenti ed a verificarne la correttezza formale, e alla lettura dell'offerta economica;
- all'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione dell'offerta economica;
- a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente, sommando i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, stilando la graduatoria delle offerte in ordine decrescente;
- ad indicare al Responsabile del Progetto le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs 36/2023, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà dello stesso RUP di decidere al riguardo.

Qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si dichiarerà l'aggiudicatario proposto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento dell'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano i punti relativi al prezzo pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci in mancanza vale quanto precisato nel seguito. Ci si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

La SA si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Progetto avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della Procedura di gara richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del Procedimento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nel tramite del Responsabile della Procedura di gara, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla SA e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Prima dell'aggiudicazione, la SA richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti necessari ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

A tal fine ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla SA il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dallo stesso.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente bando ed è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, la SA può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

All'uopo si rammenta che, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Codice, l'offerta dell'aggiudicatario verrà resa nota a tutti i partecipanti con la comunicazione di aggiudicazione e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno rese reciprocamente disponibili le offerte dagli stessi presentate. Nella medesima comunicazione di aggiudicazione, la SA darà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti dell'offerta tecnica, indicate dagli operatori ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), atteso che nel caso di specie l'offerta tecnica non presenta caratteristiche di innovazione, proprietà industriale o contenuto altamente tecnologico.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n.159/2011.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve:

- presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;
- presentare le polizze assicurative previste dalla documentazione di Gara.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della SA, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi previste dal Codice, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d), del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice (in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto), la SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il termine per impugnare gli atti di gara decorre dall'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla SA:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della SA delegante approvato con delibera n. 128 del 11/11/2022 e nella sezione rischi corruttivi del PIAO .

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della SA delegante ed eventualmente allegati al presente documento.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso la piattaforma TRASPARE secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <https://comunemisanoadriatico.traspare.com>

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente esclusivo il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l'Emilia-Romagna in qualità di Organismo responsabile delle procedure di ricorso amministrativo, ai sensi degli artt. 119 e 120, comma 1, dell'Allegato 1 (rubricato "Codice del processo amministrativo") al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm.ii., in materia di "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

Indirizzo TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna: Via Massimo D'Azeglio, n. 54 - 40123 Bologna (BO) - telefono: +39 051 4293101-2-3 (Centralino).

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) Segreteria-Protocollo, non abilitato alla ricezione dei ricorsi amministrativi: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) abilitato alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art. 136 comma 2 c.p.a. [indirizzo PEC per il deposito del ricorso amministrativo in modalità digitale secondo le nuove regole del Processo Amministrativo Telematico (PAT)]: bo_pat_deposito@pec.ga-cert.it.

Gli atti relativi alla presente procedura d'appalto possono essere impugnati, a pena di decadenza, con ricorso amministrativo proposto al TAR di Bologna, entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni decorrente dalla formazione degli atti e/o degli eventi richiamati nell'art. 120 dell'Allegato 1 "Codice del processo amministrativo" al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., a cui si rimanda.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dal titolare del trattamento, Comune di Misano Adriatico (RN), è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Misano Adriatico, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Misano Adriatico o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune di Misano Adriatico in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Misano Adriatico nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. Dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al

loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento: Comune di Misano Adriatico, come sopra generalizzato.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Misano Adriatico è contattabile all'indirizzo dpo@comune.misano-adriatico.rn.it

28. ULTERIORI NORME FINALI DI LEX SPECIALIS

La SA sottolinea e precisa ai concorrenti che, qualora vi fossero delle discordanze e/o incongruenze e/o inesattezze e/o si presentassero delle contraddizioni fra la documentazione tecnico-giuridica approvata al fine di esperire la presente procedura di gara e di individuare il soggetto aggiudicatario con il quale si andrà a stipulare il contratto di appalto del servizio in oggetto (discordanze fra il presente bando e la modulistica utilizzabile dai concorrenti per la presentazione della domanda di partecipazione a gara e dell'Offerta tecnica ed economica ed il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di contratto d'appalto), prevarranno i contenuti di lex specialis del presente bando e la modulistica utilizzabile dai concorrenti, fatta comunque salva l'inapplicabilità delle norme di lex specialis per manifesta illogicità o errore palese o per illegittimità e/o incompatibilità rispetto alla normativa vigente applicabile al presente appalto.